

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 46/09

4 giugno 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-243/08

Pannon GSM Zrt. / Erzsébet Sustikné Győrfi

IL GIUDICE NAZIONALE DEVE ESAMINARE D'UFFICIO LA NATURA ABUSIVA DI UNA CLAUSOLA INCLUSA IN UN CONTRATTO CONCLUSO TRA UN CONSUMATORE E UN PROFESSIONISTA

La direttiva sulle clausole contrattuali abusive¹ prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori.

Nel dicembre 2004 la sig.ra Sustikné Győrfi aveva stipulato con la società Pannon un contratto d'abbonamento relativo alla fornitura di servizi di telefonia mobile. Nel sottoscrivere il contratto, la sig.ra Sustikné Győrfi ha accettato le condizioni generali contrattuali della società ai sensi delle quali il Budaörsi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Budaörs, Ungheria), foro della sede della Pannon, risultava competente per qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto di abbonamento o ad esso connessa.

Ritenendo che la sig. ra Sustikné Győrfi non si fosse conformata ai suoi obblighi contrattuali, la Pannon aveva adito il Budaörsi Városi Bíróság. Quest'ultimo ha constatato che l'abbonata, beneficiaria di una pensione d'invalidità, aveva la sua residenza stabile a Dombegyház, cioè a 275 chilometri di distanza da Budaörs, con possibilità di trasporto molto limitate tra le due località.

Il tribunale ungherese ha altresì rilevato che, in base alle norme del codice di procedura civile ungherese, in mancanza della clausola del contratto di abbonamento che sanciva la sua competenza, il giudice territorialmente competente sarebbe stato quello della circoscrizione in cui risiedeva l'abbonata.

In tale contesto, il Budaörsi Városi Bíróság, nutrendo dubbi sull'eventuale abusività della clausola del contratto di abbonamento che lo indicava come competente, ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni sull'interpretazione della direttiva. Il giudice nazionale intende sapere in particolare se sia tenuto a esaminare d'ufficio, in sede di verifica della propria competenza territoriale, la natura abusiva di detta clausola.

¹ Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

La Corte rammenta, in primo luogo, che la tutela prevista dalla direttiva a favore dei consumatori si estende ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre l'abusività di detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe.

Di conseguenza, **il ruolo del giudice nazionale nell'ambito della tutela dei consumatori non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione**, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale.

Se il giudice considera abusiva una siffatta clausola non la applica, salvo il caso in cui il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante.

Parimenti, una norma nazionale ai sensi della quale il consumatore non è vincolato da una clausola contrattuale abusiva esclusivamente nei casi in cui l'abbia utilmente impugnata dinanzi al giudice nazionale non è compatibile con la direttiva. Infatti, una siffatta norma esclude che il giudice nazionale possa valutare d'ufficio l'abusività di una clausola contrattuale.

La Corte rileva inoltre che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.

Infatti, il tribunale in tal modo designato può essere lontano dal domicilio del consumatore, il che può rendere più difficoltosa per quest'ultimo la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunciare a qualsiasi azione o difesa.

Da ultimo, la Corte dichiara che spetta al giudice ungherese stabilire se, in relazione alle circostanze proprie al caso di specie, la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di abbonamento concluso tra la sig.ra Sustikné Györfi e la società Pannon debba essere qualificata come abusiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES CS DE EL EN FR IT HU PT SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

[C-243/08](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

